

# STATI GENERALI DELL'ESECUZIONE PENALE

## TAVOLO 1 – SPAZIO ARCHITETTURA E CARCERE

### RISTRUTTURAZIONE DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI ESISTENTI

Leonardo Scarcella

#### 1. Alcune considerazioni

Per “*ristrutturazione*” in architettura si intende l’attività di progettazione e realizzazione di interventi diretti alla integrale revisione del complesso immobiliare esistente, quindi, si definiscono e si eseguono in linea tecnica opere di demolizione e di ricostruzione che **trasformano** la struttura, gli ambienti, gli impianti e gli allestimenti, adeguando, così, l’edificio alle esigenze umane, organizzative e funzionali di chi dovrà viverci, utilizzarlo, gestirlo.

La precisazione è utile, nel nostro caso, a consentire la comprensione del livello degli interventi da eseguire -non solo delle opere da prevedere ma anche nei costi economici da sostenere- per un efficace adeguamento funzionale degli istituti penitenziari. Al fine di mettere coi piedi per terra il progetto, evitando mere enunciazioni, tra le finalità di un piano di revisione o adeguamento del patrimonio immobiliare è inclusa anche quella di stimare le risorse economiche ed umane da impiegare, e dei tempi occorrenti alla parziale o completa realizzazione dello stesso. A sostegno di quanto detto basta ricordare l’iter dei recenti “piano carceri” e quello, da tempo avviato dall’Amministrazione penitenziaria, di adeguamento delle sezioni e delle “stanze detentive” alle disposizioni indicate dal nuovo Regolamento del 2000.

La sentenza Torregiani, emessa dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, ha sollecitato l’adozione di nuovi modelli detentivi definiti “di sorveglianza dinamica”, richiedenti schemi edilizi distributivi e funzionali detti “aperti”. A tale riguardo è utile rilevare che l’Ordinamento penitenziario del 1975<sup>1</sup>, unitamente al Regolamento del 1976 e al successivo del 2000, indica per il trattamento dei detenuti la **diversificazione delle attività** nella giornata, alternandole tra fasi di riserbo personale (la stanza), di socialità con gli altri detenuti (spazi di socialità) e quelle di studio, lavoro e tempo libero (locali per il loro svolgimento), nonché di rapporto con i familiari, (locali comuni o anche *distinti*) e, in generale, con gli operatori del trattamento penitenziario e ri-educativo.

Nonostante lo stesso Ordinamento sia abbastanza preciso e puntuale nel dare indicazione sulla differenziazione degli istituti, sulla loro localizzazione e, ancor di più, sulle proprietà spaziali e funzionali delle singole parti che compongono gli istituti, per diversi motivi, pur non disattivando detta normazione, negli anni Ottanta del secolo scorso si è dato via alla realizzazione di complessi edilizi da utilizzare per una custodia “chiusa” basata sul contenimento dei detenuti all’interno di spazi e locali fortemente concentrati.

L’esperienza consente una riflessione: l’adeguamento di un complesso architettonico ad un nuovo ordine funzionale, da solo, non è sufficiente a garantire la realizzazione e il mantenimento del modello e delle attività comprese dallo stesso. **Occorre la volontà politica e amministrativa del gestore** di realizzare le condizioni, indicare le regole, fornire mezzi e condurre attività di controllo sull’aderenza alla previsione normativa della gestione al modello individuato.

A tale riguardo è opportuno rilevare quanto emerge da alcune circolari emanate dall’Amministrazione penitenziaria, per regolare e attivare il *nuovo modello detentivo* (di *sorveglianza dinamica*). Mi riferisco alle circolari n. 3649/6099, del 22.07.2013, del Capo Dipartimento, relativa alle “*Linee guida sulla sorveglianza dinamica*” e n. 3663/6113, del 23.10.2015, del Direttore Generale dei Detenuti e del Trattamento, avente ad oggetto: “*Modalità di esecuzione della pena*”. La loro lettura consente di valutare le modalità con cui l’Amministrazione intende attuare il nuovo modello detentivo negli istituti. Le circolari fondano il nuovo modello sulla

---

<sup>1</sup> Art.5 O.P. secondo capoverso: “*Gli edifici penitenziari devono essere dotati, oltre che di locali per le esigenze di vita individuale, anche di locali per lo svolgimento di attività in comune*”

conoscenza del detenuto, sulla differenziazione degli istituti e sulla continua osservazione dei ristretti da parte degli operatori. La prima circolare analizza in termini generali il modello e lo ritiene ammissibile all'interno di sistemi a custodia attenuata e di media sicurezza; la seconda, di più recente emanazione, ri-propone una diversificazione di trattamento, individuando due ordini di custodia: "aperta" e "chiusa". Si introduce, così, in linea funzionale, un nuovo criterio di valutazione e di intervento che nella prima circolare risultava superato. La circolare del 2013, "Linee guida ...", profila l'intero istituto come oggetto da adeguare. La seconda circolare, "Modalità di esecuzione..." ripartisce le attività in due distinte categorie detentive regolate da diversi regolamenti, quindi, da diversi interventi di adeguamento.

Per quanto in riferimento alla *"ristrutturazione degli istituti penitenziari esistenti"* sia richiesto di avanzare *soluzioni di adeguamento* ispirate a criteri e principi *"dinamici"*, tuttavia alla luce delle nuove disposizioni, considerato la natura dei detenuti e il grado di "pericolosità" che esprimono, occorre procedere alla realizzazione degli interventi di adeguamento in fasi progressive, di difficile programmazione al momento, che tengano conto dell'inclusione (o inclusibilità) dei ristretti nelle modalità di vita e attività previste dal nuovo modello, dopo che gli operatori interessati li abbiano osservati e deciso il rispettivo grado di "inclusibilità". Non v'è dubbio che l'adozione del nuovo modello ha bisogno di tempo e di regole per essere concretamente realizzata. Resta, comunque, imprescindibile che l'Amministrazione garantisca all'interno degli istituti condizioni di vita e di trattamento che si ispirino al dettato della Costituzione e alle direttive impartite dalla Corte Europea.

## 2. Alcune proposte

Le riflessioni riportate consentono di definire le seguenti proposte da tenere in conto nella programmazione e realizzazione degli interventi di "ristrutturazioni degli istituti penitenziari esistenti, al fine di renderli idonei al modello detentivo proposto".

**2.1** Il patrimonio immobiliare penitenziario italiano, al 31.10.2015, segna una capienza regolamentare di 49.640 posti-detentivi. Detta capienza interessa l'insieme dei complessi attivi presenti sul territorio che assommano a un numero di 192 istituti, ripartiti in 145 Case Circondariali e 47 Case di Reclusione. I dati forniti dal D.A.P. sulla ripartizione degli istituti per capienza, riportano al seguente ordine:

fino a 100 posti	fino a 500 posti	superiori a 500 posti
n. 56	n. 112	n. 19

Nel caso l'Amministrazione penitenziaria intenda procedere, per motivi di razionalizzazione gestionale, alla dismissione dei complessi edilizi con capienza inferiore o uguale a 100 posti-detentivi, occorre dare corso alla realizzazione degli interventi di adeguamento di una parte consistente di 131 complessi edilizi. Ai fini della capienza da considerare per istituto, sarà utile tenere conto degli ampliamenti effettuati e di quelli ancora da realizzare. La programmazione degli interventi merita di essere valutata tramite la redazione di un opportuno *"piano di adeguamento funzionale dei complessi penitenziari esistenti"*, in modo da individuare i criteri tecnici di realizzazione e i fondi economici da impiegare per l'esecuzione delle opere in considerazione della tipologia edilizia degli immobili, della natura degli spazi e dei locali su cui intervenire.

Con riferimento alla individuazione dei criteri da adottare per gli interventi di ristrutturazione, si segnala la nota-circolare n. 0197056-2012, emanata dalla Direzione Generale delle Risorse Materiali e dei Beni e Servizi dell'Amministrazione penitenziaria avente ad oggetto: *"Interventi di ristrutturazione, adeguamento e potenziamento degli istituti penitenziari – linee guida"* che in embrione delinea alcune tipologie e criteri di intervento.

**2.2** Dall'esperienza realizzata dalla Direzione Generale delle Risorse Materiali Beni Servizi dell'Amministrazione penitenziaria, nella progettazione e realizzazione di interventi di ristrutturazione di alcuni reparti detentivi e altri corpi edilizi interni agli istituti, si evince che detti interventi sono **eseguibili con minori difficoltà tecniche negli immobili edificati fino alla fine**

**degli anni Settanta** del trascorso secolo, mentre in quelli costruiti dopo la riforma del 1975, rispondenti alla tipologia architettonica “*compatta*” e “*ritorno al palo telegrafico*”, le difficoltà sono dovute all'utilizzo, come elementi portanti, di **setti prefabbricati in cemento armato (grandi pannelli)** che per la loro natura costruttiva non risultano di **duttile lavorazione**. Ciò spiega perchè, al fine di aumentare la capienza generale l'Amministrazione e l'ufficio del Commissario del “Piano carceri”, sono ricorsi in gran misura ad interventi di ampliamento tramite l'edificazione di nuovi Padiglioni detentivi che, comunque, nella loro frequenza ripetitiva, non hanno offerto alcun elemento di rinnovamento funzionale e distributivo agli istituti che li contengono.

**2.3** Il modello di riferimento esclude l'accentramento delle attività del detenuto all'interno della “stanza detentiva” ed estende l'ambito spaziale, per ampie porzioni della giornata, negli spazi della sezione, del padiglione, e da quest'ultimi in quelli dell'istituto a lui consentiti. Pertanto, ai detenuti sono assegnati i seguenti spazi primari da vivere:

- la **stanza detentiva**, da allestire in modo da preservare anche la riservatezza del singolo detenuto;
- la **sezione**, in cui svolgere attività di socialità con gli altri detenuti e incontrare gli operatori a cui è affidata la osservazione, il trattamento e l'assistenza sanitaria;
- i locali interni al **padiglione**, in cui studiare, formarsi professionalmente, lavorare, svolgere attività motorie e sportive, soffermarsi con gli altri per i pasti;
- gli **spazi all'aperto** da utilizzare per attività sportive, motorie e lavorative;
- i **locali e le aree all'aperto** destinate agli incontri con i familiari e i possibili visitatori;
- i **locali di culto** e quelli per la partecipazione dei detenuti a **eventi e spettacoli** che accrescano il rapporto con la società e la formazione civica e responsabile e, anche, assicurino ai ristretti momenti di giusto svago;
- i **padiglioni** riservati alle **attività di lavoro**.

**2.4** L'interesse fondante degli interventi di ristrutturazione degli istituti esistenti, quindi, risiedere nella ri-definizione funzionale degli interni e degli spazi esterni e nel loro adattamento alle attività e al rituale giornaliero che il nuovo modello penitenziario prevede. L'istituto, come mostra lo stato di fatto architettonico e impiantistico degli istituti penitenziari dei paesi europei progrediti, non richiede la semplice regolarizzazione di una sezione detentiva o di un padiglione ma l'adeguamento, con effetti gradualità e costanti, dell'intero complesso alla pratica penitenziaria ispirata al modello di “vigilanza dinamica”. Pertanto, occorre prevedere e programmare opere di ristrutturazione a maglia larga che includano non solo interventi di tipo edilizio e allestitivi ma, altresì, di tipo impiantistico ordinari e speciali che consentano la definizione di percorsi, locali, spazi aperti e servizi in linea con i criteri distributivi e funzionali del nuovo modello detentivo, e con le esigenze di gestione e vigilanza espresse dagli operatori penitenziari.

Pertanto, l'istituzione della “custodia aperta” o “dinamica” richiede come condizione necessaria per la sua realizzazione di un sistema di spazi e di percorsi da attrezzare anche dei necessari presidi e impianti di controllo sia passivi che attivi.

**2.5** Gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento futuri dovrebbero essere finalizzati non più a incrementare la capienza degli istituti, ma al riequilibrio funzionale di quest'ultimi, sia sotto l'aspetto edilizio, sia per le condizioni di vita e di trattamento dei detenuti. Al fine di avviare una graduale opera di adeguamento funzionale, appare utile la ricerca architettonica sul seguente ordine spaziale:

- **stanza detentiva**: verificare se, a seguito dell'emergenza dovuta al sovraffollamento, la decisione di ospitare nelle stanze delle nuove realizzazioni un numero di tre detenuti, soddisfa l'esigenza degli

stessi di disporre di ambiti spaziali e temporali di riservatezza. A tale proposito l'Ordinamento indica la disponibilità di stanze singole<sup>2</sup>;

- **sezione e padiglione detentivo**: consentire all'interno delle sezioni e/o dei padiglioni l'individuazione di locali da utilizzare a mensa comune. Nei casi di sezioni provviste di ampi corridoi, quest'ultimi potrebbero essere allestiti in modo da essere utilizzati nel corso del giorno a mensa e a spazi di socialità e tempo libero; ulteriore ricerca potrebbe definire le modalità di utilizzo dei locali destinati alle attività di studio e a quelle di lavoro e ricercare soluzioni per attrezzare le aree esterne riservate al "passeggio" di spazi coperti o chiusi da attrezzare a spazi di socialità e palestra;

- **sale e aree colloquio**: ricercare una maggiore articolazione funzionale sia delle sale che delle aree esterne, tramite allestimenti, per consentire incontri riservati con i familiari nel rispetto dei criteri di controllo. Verificare, inoltre, la possibilità di adattare locali esistenti o realizzare nuovi corpi edifici da destinare a rapporti prolungati dei detenuti con i familiari. Per le unità d'incontro è possibile prevedere anche la disponibilità di monolocali, dotati di servizio igienico e attrezzati di opportuni arredi tra i quali fornelli per riscaldare vivande;

- **percorsi e vedute**: al fine di mitigare e/o rendere meno afflittivo il senso di chiusura degli ambienti, appare utile ricercare in linea architettonica le modalità per fornire maggiori e più ampie prospettive di veduta sia delle aree poste all'interno degli istituti, sia dall'interno di quest'ultimo verso le aree urbane e/o agricole poste all'esterno. La verifica può essere condotta tramite ricerca di eventuali abbattimenti o modifiche di muri e recinzioni la cui presenza risulta non in linea con i criteri del nuovo modello.

---

<sup>2</sup> "Nel nuovo sistema, (...) si è voluto prevedere una struttura edilizia che consentisse di **salvaguardare le esigenze della vita individuale** e nel contempo offrisse l'opportunità di coltivare le relazioni umane in spazi attrezzati per momenti di socialità" V.Greci, G.Giostra, F.Della Casa, - ORDINAMENTO PENITENZIARIO, Commento Articolo per Articolo, CEDAM Milano, 1997, pag 5